

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDI STATICO in corso d'opera per la realizzazione dell'intervento di realizzazione della sede temporanea del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

CUP: J67B17000550006 CIG: ZA62756208

INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
ARTICOLO 2 – NORME E DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL SERVIZIO
ARTICOLO 3 – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
ARTICOLO 4 – OBBLIGHI E REQUISITI DELL’AFFIDATARIO
ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE
ARTICOLO 6 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI
ARTICOLO 7 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ARTICOLO 8 – COLLABORAZIONI
ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
ARTICOLO 10 – VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
ARTICOLO 11 – COPERTURE ASSICURATIVE
ARTICOLO 12 – CONTESTAZIONI E PENALI
ARTICOLO 13 – INCOMPATIBILITÀ
ARTICOLO 14 – DOMICILIO E CORRISPONDENZA

(((((

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

- 1.1. L'appalto in questione ha per oggetto l'affidamento di tutti i servizi inerenti il collaudo tecnico, amministrativo e collaudo statico, in corso d'opera e finale ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 67 del DPR 380/2001.
- 1.2. L'opera, a cui si riferiscono i servizi oggetto del presente affidamento, riguarda i lavori di "realizzazione della sede temporanea del Parco Nazionale dei Monti Sibillini", in Visso (MC) Loc. Palombare.

ARTICOLO 2 – NORME E DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL SERVIZIO

- 2.1 Per l'attuazione del servizio in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di collaudo di opere pubbliche, in particolare: D.Lgs. 50/2016, DPR 207/2010, D.P.R 380/2001, L.R. 33/1984 e smi, legge 1086/1971, legge 64/74 e norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008, norme tecniche vigenti e norme CNR, CSI, UNI ed altre norme europee.

ARTICOLO 3 – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

- 3.1 Le operazioni di collaudo dei lavori oggetto dei servizi in argomento, riguardano il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente sia amministrativamente, l' idoneità dei materiali impiegati, la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo e nelle perizie suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo da garantire alla Stazione appaltante il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell' Impresa appaltatrice dei lavori, la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell' opera realizzata alle finalità per le quali l' Ente parco ha commissionato l' opera

stessa e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere. Fanno altresì parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte quelle operazioni che riguardano il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante, in piena ottemperanza della normativa vigente con particolare riferimento al D.M. 14 gennaio 2008 e tutte quelle operazioni necessarie a stabilire se i manufatti e gli impianti previsti in progetto soddisfino determinate normative di legge o prescrizioni contenute nel progetto stesso. Questa fase del collaudo presuppone l'effettuazione di prove e verifiche di funzionamento con strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova. L'Affidatario dei servizi di collaudo, nel prosieguo indicato semplicemente come "Affidatario", durante lo svolgimento delle proprie attività, accede e presenza nel cantiere per tutta la durata dei lavori, ogni volta che lo ritenga necessario, con particolare riferimento alle fasi di lavorazione che presentano aspetti non più ispezionabili una volta eseguite e, comunque nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento.

- 3.2 In coerenza con l'entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro, fermi restando gli obblighi di cui sopra e quelli successivamente indicati, l'Affidatario dovrà, in ogni caso, garantire la propria personale presenza almeno con cadenza di due sopralluoghi mensili; la presenza in cantiere dovrà risultare dal registro presenze istituito presso l'Ufficio Direzione Lavori. In ogni caso, durante l'esecuzione dei Lavori, deve essere garantita la presenza anche non continuativa, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni riguardanti opere particolarmente complesse e, comunque, quando lo richieda il RUP o il DL, compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico operative, ecc. (ad es. impianti non più ispezionabili in fasi successive, ecc.); inoltre, durante l'esecuzione dei lavori e comunque quando necessario, l'Affidatario dovrà richiedere al personale tecnico specializzato alle dipendenze dell'Appaltatore e/o Subappaltatori, idonea assistenza per la raccolta di provini e/o l'effettuazione di tutte le necessarie prove, (es: verifica, taratura e messa a punto, necessarie per stabilire se gli impianti sono perfettamente funzionanti ed assolutamente in grado di fornire, con la precisione richiesta, i requisiti prestazionali prescritti nei documenti contrattuali, estrazione di provini, etc.).
- 3.3 Nell'esecuzione dei servizi di collaudo del presente Capitolato Prestazionale, saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, in quanto compresi nel corrispettivo stabilito, tutti gli oneri, gli obblighi e le spese occorrenti per la propria attività di collaudo in corso d'opera e finale, comprese le attività previste in sede di collaudo tecnico amministrativo sulle eventuali riserve dell'Appaltatore, anche ai fini dell'art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/16 qualora, su richiesta del RUP, l'Affidatario sia chiamato a redigere la prescritta relazione riservata.
- 3.4 Nell'esecuzione dei servizi, l'Affidatario si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al Codice dei contratti. L'Affidatario svolgerà i Servizi oggetto del contratto interfacciandosi con l'ufficio direzione lavori, con l'Appaltatore dei Lavori, con il RUP e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati. L'Affidatario sarà in ogni caso tenuto - essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel corrispettivo - all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi servizi sono destinati. Sono inoltre a carico dell'Affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle attività contrattuali, con esclusione degli oneri relativi all'apprestamento degli uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione dall'Appaltatore dei Lavori. Rimangono altresì a carico dell'Affidatario, eventuali oneri per il vitto, l'alloggio ed il trasporto.
- 3.5 L'Affidatario procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:
- tempestività nei contatti con l'Appaltatore dei lavori, con la Stazione appaltante, con il RUP;
 - completezza documentale nella stesura dei verbali di sopralluogo e delle proprie relazioni durante l'andamento dei lavori e finale;
 - completezza e tempestività nella trasmissione alla Stazione appaltante/RUP dei verbali di sopralluogo;
 - diligenza nella vigilanza ed ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive, con particolare riguardo agli elementi strutturali e a quelle parti di struttura ed impianti di difficile e/o onerosa verifica dopo la loro realizzazione.

3.6 In sede di COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO in corso d'opera, l'Affidatario dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti:

- verificare e certificare che l'opera/il lavoro siano eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, in base alla legislazione tecnica vigente e alle certificazioni dovute in base alla normativa vigente; – redigere disposizioni nei confronti dell'Appaltatore dei lavori riguardanti prelievi di campioni dei materiali posti in opera, al fine di poterne valutare la qualità;
- verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- esprimere, su richiesta della Stazione appaltante, con proprio parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto;
- redigere i verbali di accertamento della regolarità tecnica e contabile delle opere eseguite, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 230 del Regolamento, qualora la Stazione appaltante abbia la necessità di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato o parti di esse prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;
- redigere il verbale "processo verbale di visita", in conformità all'art. 223 del Regolamento, da trasmettere entro i successivi 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante dalle date delle visite, che riferisca sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e che contenga anche suggerimenti e/od osservazioni ritenuti utili e necessari;
- prescrivere eventuali lavorazioni ritenute necessarie a seguito del riscontro di difetti o di mancanze di piccola entità considerate riparabili in breve tempo e del tempo per eseguirle, nonché la finale verifica della loro corretta esecuzione;
- proporre le modificazioni da introdursi nel conto finale in conseguenza dei difetti riscontrati, se non pregiudicanti la stabilità e/o la funzionalità dell'opera;
- redigere apposita relazione sulle singole richieste fatte dall'Impresa appaltatrice dei lavori al certificato di collaudo, con le proprie considerazioni al RUP e indicazione delle eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

3.7 In sede di COLLAUDO STATICO delle strutture, l'Affidatario dovrà verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo d'idoneità dell'opera per il fine per cui è stata realizzata. In esecuzione del presente servizio, si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, in particolare del Codice e del Regolamento, agli artt. 65 e seguenti del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, nonché al D.M. 14.1.2008, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento delle attività. Inoltre, nel corso dell'esecuzione delle opere deve fornire una valida collaborazione al Direttore dei lavori, esprimendo considerazioni sui criteri di esecuzione e giudizi sulle prove che lo stesso Direttore dei lavori farà effettuare. Inoltre dovrà vigilare che la Direzione lavori ottemperi agli obblighi derivanti dalle norme vigenti. Le operazioni di collaudo, si articolano, in sintesi, nelle seguenti operazioni:

- esame del progetto;
- controllo dei requisiti dei materiali e della rispondenza con i dati di progetto e con la normativa vigente;
- modalità esecutive;
- esame visivo delle strutture;
- prove sui materiali;
- eventuale esecuzione di prove di carico e di ogni altra indagine ritenuta necessaria. L'Affidatario deve verificare prioritariamente i seguenti adempimenti formali:

- 1) che i lavori abbiano avuto inizio dopo all'eventuale denuncia degli stessi agli organi competenti per territorio, sia essa relativa ai lavori principali che alle varianti;
- 2) la completezza degli atti eventualmente depositati;
- 3) la tenuta in cantiere del progetto strutturale eventualmente vidimato dalla Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto Del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Macerata e, ad ogni modo, vistato dal Collaudatore, dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa;
- 4) la tenuta in cantiere del giornale dei lavori delle strutture;
- 5) che la relazione a struttura ultimata sia stata, se necessario, regolarmente depositata presso la Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto Del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Macerata.

Il collaudo statico in conformità alle norme della legge 5.11.1971, n.1086, nonché alle prescrizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 e circolari esplicative, oltre al controllo del corretto adempimento delle prescrizioni formali delle predette leggi e norme, deve comprendere i seguenti adempimenti tecnici:

- ispezione generale dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo a quelle strutture o parti di struttura più significative da confrontare con i disegni esecutivi depositati in cantiere;
- effettuazione di visite in loco, con cadenze adeguate, per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori; in particolare, per l'Affidatario è obbligatorio fissare almeno due visite di collaudo settimanali per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto ed al programma operativo proposto dall'Impresa appaltatrice dei lavori;
- accertamento del numero dei prelievi effettuati;
- controllo che le risultanze analitiche delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati dalle norme e regolamenti specifici, nonché dal progetto;
- esame dei certificati di qualificazione per i materiali dichiarati "qualificati";
- controllo dei verbali delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori;
- esame dell'impostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate.

Inoltre, nell'ambito della propria discrezionalità, l'Affidatario potrà richiedere di effettuare quegli accertamenti utili a formarsi il convincimento della sicurezza dell'opera, (esempio: ulteriori prove di carico, saggi diretti sui conglomerati con prelievi di campioni e controllo delle armature, controlli non distruttivi sulle strutture, ecc.); per i materiali e manufatti prodotti in serie, deve acquisire il certificato di origine prescritto dalla legge 1086/1971 e dal D.M. 9 gennaio 1996 e deve accertare che lo stesso sia allegato alla relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore dei lavori.

3.8 Tutte le attività predette riferite ai servizi di collaudo, comprendono la predisposizione e la presentazione alla Stazione appaltante dei seguenti elaborati:

- I. Certificato di collaudo tecnico amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo seguito (dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relative delibere) e delle eventuali varianti con atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite, con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico funzionali eseguiti, revisione tecnico contabile, certificazioni dei materiali ed attrezzature soggette a certificazione e/o dichiarazione di conformità, verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata dell'opera e/o parti di essa;
- II. Verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto;
- III. Eventuale relazione riservata sulle domande dell'Impresa appaltatrice dei lavori per maggiori compensi richiesti durante l'esecuzione dei lavori;
- IV. Certificato di collaudo statico delle strutture.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI E REQUISITI DELL’AFFIDATARIO

- 4.1 Il collaudo statico e tecnico-amministrativo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera. Le attività di verifica di strutture, manufatti ed impianti anche di tipo funzionale, devono essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti e, ove previsto dalle norme, sono ammesse anche verifiche a campione.
- 4.2 L’Affidatario deve produrre al RUP, periodicamente, report illustrativi dell’attività svolta, delle eventuali criticità riscontrate e delle azioni proposte per il loro superamento, rendendosi inoltre disponibile a partecipare alle eventuali riunioni che lo stesso RUP ritiene opportuno convocare presso le aree di cantiere e/o presso gli uffici della Stazione appaltante. L’Affidatario deve rapportarsi con la D.L. e con i componenti dell’ufficio direzione lavori per le necessarie verifiche in contraddittorio, per l’approntamento delle prove sperimentali e per acquisire eventuali informazioni e chiarimenti utili allo svolgimento dell’incarico stesso; per dette attività saranno redatti appositi verbali. Di tali incontri e delle richieste di informazione e chiarimenti deve essere data formale comunicazione al RUP. Lo svolgimento di tutte le attività legate ai servizi di collaudo devono essere documentate attraverso la redazione di appositi verbali, che di volta in volta saranno depositati in cantiere sotto la responsabilità della Direzione lavori e trasmessi al RUP. Le assenze per ferie, per malattia e/o per cause impreviste vanno immediatamente segnalate per iscritto alla Stazione appaltante.
- 4.3 L’Affidatario è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nell’esecuzione dei servizi di collaudo, delle prestazioni definite dall’incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.
- 4.4 L’Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, coerenza con la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo l’affidamento (progetto esecutivo, verbali e report di verifica e validazione, ecc.) dalla Stazione appaltante. L’Affidatario non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

- 5.1 La Stazione appaltante s’impegna a trasmettere all’Affidatario, all’inizio dell’affidamento del Servizio, il progetto esecutivo dell’opera e ogni altro atto necessario. La Stazione appaltante s’impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico.
- 5.2 L’Affidatario si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione di cui al primo comma del presente articolo, esclusivamente per gli scopi inerenti all’esecuzione del contratto, garantendone la massima riservatezza, nonché a restituirla alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del Servizio.
- 5.2 La Stazione appaltante s’impegna altresì a garantire all’Affidatario, contestualmente all’affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo.

ARTICOLO 6 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

- 6.1 L’Affidatario è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i documenti ed i disegni riguardanti l’oggetto del Servizio e ad astenersi, salvo esplicito benestare dell’Ente parco, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all’adempimento del Servizio medesimo. La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate all’esecuzione del servizio, dovrà in ogni caso essere preventivamente concordata sia nei termini sia nelle modalità con il Parco.
- 6.2 Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del Servizio e per un periodo di tre anni.
- 6.3 Gli elaborati e quanto altro discenderà dall’incarico commissionato di cui all’art.1 del presente Capitolato prestazionale, con la liquidazione del relativo compenso all’Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, compresi anche tutti gli elaborati grafici e documentali introdotti in seguito a varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta.

ARTICOLO 7 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

- 7.1 L’Affidatario, dovrà prestare i servizi indicati all’art. 1 e dettagliati all’art.3 del presente Capitolato Prestazionale presso il sito del cantiere dove saranno realizzati i lavori – rispettando la presenza minima di cui al precedente art. 3, nonché presso i propri uffici o altre sedi indicate dallo stesso. Le prestazioni dell’Affidatario avranno inizio dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del presente Servizio e avranno termine solo una volta che sia stato approvato il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell’opera da parte della Stazione appaltante. I servizi di cui al presente Capitolato Prestazionale, dovranno essere espletati nei tempi di seguito riportati:
- L’incarico di collaudo statico dovrà essere completato entro 60 (sessanta) giorni dal completamento delle strutture, a seguito del ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal D.L.
 - L’incarico di collaudo tecnico amministrativo dovrà essere terminato entro 60 (sessanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
- Resta inteso che il contratto è a termine, senza necessità di disdetta da parte dell’Ente parco.
- 7.2 In relazione al tempo necessario per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della sede temporanea del Parco, la durata minima del servizio è indicata presuntivamente in: 300 (trecento) giorni decorrenti dalla data del Verbale di avvio dell’esecuzione del servizio;
- 7.3 Tutti i servizi di collaudo, compresa l’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo finale dovranno terminare entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data in cui, a cura del Direttore dei lavori, è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori. Trattandosi di collaudo in corso d’opera, eventuali vizi, difetti o non conformità devono essere risolti in corso di esecuzione, tramite le prescrizioni impartite attraverso i verbali di visita eseguiti in contraddittorio con l’appaltatore dei lavori e con il direttore dei lavori. Nel solo caso persistano i difetti non risolti dopo la data di ultimazione dei lavori, il Collaudatore ha la facoltà, prevista dalla legge, di sospendere le operazioni di collaudo fino a quando il RUP e Direzione lavori non abbiano dichiarato l’eliminazione da parte dell’impresa appaltatrice dei lavori dei difetti riscontrati.
- 7.4 L’Affidatario, pertanto, prende atto e accetta che la durata di cui al precedente comma 7.2. é meramente indicativa ed è stata stimata sulla base della tempistica prevista nel Cronoprogramma del Progetto esecutivo per l’esecuzione dei Lavori e che, pertanto, la medesima potrebbe variare in conseguenza di variazioni di tale tempistica. L’Affidatario rinuncia pertanto ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con l’eventuale maggiore durata del vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo.

ARTICOLO 8 – COLLABORAZIONI

- 8.1 Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza durante le fasi di collaudo in corso d'opera e per tutte le operazioni oggetto del presente affidamento, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. L'Ente parco sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il soggetto Affidatario dei Servizi.
- 8.2 Della nomina dei collaboratori/consulenti di cui sopra, l'Affidatario è tenuto a darne preventiva comunicazione al RUP. Il compenso economico degli eventuali collaboratori/consulenti rimane ad esclusivo carico dell'Affidatario e per la loro attività, nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito.

ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 9.1 Il pagamento del compenso avverrà in unica soluzione, a saldo, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione rispettivamente del certificato di collaudo statico e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte della Stazione appaltante, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche al protocollo dell'Ente da parte dell'Affidatario e della consegna della documentazione di rito.
- 9.2 In caso di inadempimento, l'Ente parco si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. L'Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

ARTICOLO 10 – VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

- 10.1 La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione appaltante non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni stabilite dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni.
- 10.2 Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Servizio.

ARTICOLO 11 – COPERTURE ASSICURATIVE

- 11.1. L'Affidatario per lo svolgimento dell'incarico deve possedere, a far data dall'inizio del Servizio, una garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
- 11.2. La polizza deve contenere espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante. Le eventuali franchigie sono a carico del Professionisti.

ARTICOLO 12 – CONTESTAZIONI E PENALI

- 12.1. In tutti i casi di inidoneità delle attività svolte o di ritardato adempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui agli artt. 3, 4 e 7 del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l’espletamento di una prestazione, si evidenzino inadempienze o ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa richiederà all’Affidatario di porre rimedio a tali inconvenienti.
- 12.2. Nel caso in cui eventuali ritardi, rispetto ai termini previsti nell’art. 7, dipendano dal Professionista incaricato e qualora l’Affidatario non provvedesse ad eliminare le deficienze rilevate, la Stazione appaltante potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all’1 per mille (uno per mille) e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento del corrispettivo stabilito.
- 12.3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al precedente comma non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Ove le deficienze oggetto delle suddette penalità si protraessero, sarà riservata alla Stazione appaltante la facoltà, previa formale contestazione, di adottare il provvedimento più idoneo per migliorare l’andamento dei servizi.
- 12.4. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto all’Affidatario, da operarsi sul pagamento del corrispettivo professionale pattuito.
- 12.4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 13 – INCOMPATIBILITÀ

- 13.1. Per l’Affidatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause d’incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza. In particolare non potranno assumere l’incarico relativo ai servizi di collaudo in argomento, ai sensi dell’art. 216 del DPR 207/2010:
- a) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;
 - b) coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
 - c) coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
 - d) soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell’intervento da collaudare;
 - e) soggetti che hanno espletato le attività di verifica della progettazione.

ARTICOLO 14 – DOMICILIO E CORRISPONDENZA

- 14.1. Con riferimento al Servizio, l’Affidatario deve dichiarare il proprio domicilio con specifico riferimento alla città, indirizzo, n. civico, presso il quale si intendono ritualmente ricevere tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. La corrispondenza inerente il contratto sarà intrattenuta prioritariamente mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.